

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2344 del 30 Dicembre 2020

Concessione del contributo in regime De Minimis alla società IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L., ai sensi dell'Ordinanza 31/2018 e ss.mm.ii., Allegato B), concernente il finanziamento degli interventi di miglioramento sismico finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

Visti:

- Il Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

– l’art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione;

– l’art. 21 quater, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Viste altresì:

– l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e ss.mm.ii., concernente l’istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII;

– l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013, concernente l’istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell’Istruttoria);

– l’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii., recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e ss.mm.ii.”;

– l’Ordinanza n. 52 del 29 aprile 2013, recante “Modifiche all’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013, come già modificata dall’Ordinanza 26 del 6 marzo 2013, “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e ss.mm.ii.”;

– l’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e il miglioramento sismico”;

– l’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013, recante “ Proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 91 del 29 luglio 2013, recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle

risorse di cui all'art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012” e il miglioramento sismico”;

– l’Ordinanza n. 8 del 6 febbraio 2014, “Proroga dei termini per la presentazione della documentazione delle spese sostenute con riferimento ai termini per la presentazione delle domande”;

– l’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014, concernente la proroga dei termini e parziale modifica dell’Ordinanza n. 158 del 23 dicembre 2013;

– l’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza n. 75 del 24 novembre 2014;

- l’Ordinanza n. 53 del 4 dicembre 2015, concernente la proroga dei termini e la parziale modifica dell’Ordinanza n. 25 del 16 giugno 2015;

- l’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- l’Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- l’Ordinanza n. 28 del 17 novembre 2017 recante “Integrazione e dell’allegato A) “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico (esclusivamente per imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE”) – Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 modificata con Ordinanza n. 21 del 16 ottobre 2017, recante

“Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n.83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”;

- l’Ordinanza n. 6 del 20 aprile 2018 recante “Modifica dell’Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 recante “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, così come modificata ed integrata dalle Ordinanze n. 21 del 16 ottobre 2017 e n. 28 del 17 novembre 2017”;

- L’Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 e ss.mm.ii. recante: “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno al 60% della sicurezza richiesta ad edifici nuovi a destinazione produttiva insediati nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012;

- il Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- l’Ordinanza n. 16 del 28 giugno 2019 recante “Approvazione dello schema di convenzione con Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle ordinanze n. 57/2012 e s.m.i, n. 26/2016 e s.m.i, n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione emilia-romagna”, come rettificata dall’Ordinanza n. n. 17 del 28 Giugno 2019;

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;

- il Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017 “aggiudicazione alla Rete di Imprese tra PERFORMER SRL (mandataria), T&D SRL (mandante) relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012”;

Vista infine l’Ordinanza n. 40 del 18 luglio 2016 che ha disposto di indicare l’ing. Mario Bruno Marino quale Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di istruttoria di concessione dei contributi fino alla predisposizione delle proposte di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato - svolte secondo quanto previsto dalla normativa - di cui all’ Ordinanza n. 26 del 22 aprile 2016 recante “Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella Legge del 7 agosto 2012, n. 134 – Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico”, nonché di dare atto, come prescritto dall’Ordinanza 11/2017, che, in caso di indisponibilità dell’Ing. Mario Bruno Marino, le funzioni di Responsabile del Procedimento verranno svolte dal Dott. Dario De Pascale, Dirigente dell’Area “Ricostruzione” della Funzione “Incentivi alle Imprese”, sulla base dell’organizzazione dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA.

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014, si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che, da tale data, ricopre anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell’art. 1 del Decreto- Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamati in particolare:

- l’articolo 2, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii., che stabilisce le tipologie di beneficiari del contributo;

– l'articolo 4, commi 1 e 2, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii., che individua le modalità di realizzazione degli interventi finanziabili come segue:

4.1 Interventi di miglioramento sismico già effettuati

Possono presentare domanda le imprese che abbiano già effettuato interventi di miglioramento sismico realizzati con le seguenti modalità:

1. l'intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi;
2. a conclusione degli interventi – in fase di domanda di erogazione deve aversi evidenza della acquisizione del certificato di agibilità sismico definitivo, ove necessario;
3. il costo ammissibile è determinato dal costo degli interventi, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non detraibile, così come risulta dal computo metrico estimativo sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche", integrato per le voci non contemplate nello stesso;
4. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 300 euro/mq di superficie netta produttiva;
5. gli interventi di miglioramento sismico devono essere stati interamente completati prima della presentazione della domanda di contributo.

4.2 Interventi di miglioramento sismico ancora da effettuare

Possono inoltre presentare domanda le imprese che non hanno ancora effettuato o ultimato l'intervento di miglioramento sismico, secondo le seguenti modalità:

1. la domanda di contributo può riguardare esclusivamente gli interventi di miglioramento sismico;
2. l'intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 oppure al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, a seconda dei casi;
3. a intervento effettuato, dovrà essere conseguito un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
4. il costo ammissibile è determinato dal costo degli interventi, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non detraibile, così come risulta dal computo metrico estimativo sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche";
5. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 300 euro/mq di superficie netta produttiva;
6. prorogare al 31 marzo 2021 il termine per la conclusione dei lavori precedentemente fissato al 30 giugno 2020, per le imprese di tutti i settori, che abbiano presentato domanda a valere sulle Ordinanze nn. 23/2013 e s.m.i., 91/2013 e s.m.i., 26/2016 e s.m.i., 13/2017 e s.m.i., 28/2017, 6/2018 e s.m.i., 31/2018 e 24/2019 e s.m.i.;

– l'articolo 7, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii. che, in relazione ai suddetti interventi, stabilisce che:

- L'agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile;
- Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 4.000,00;
- Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare € 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico;
- Il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.) ed al lordo dei contributi previsti dalle Casse di Previdenza relativi alle parcelle professionali; nel caso di regime forfettario, il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA;
- In presenza di copertura assicurativa sugli interventi di miglioramento sismico, il contributo di cui al presente bando è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti sugli interventi di miglioramento sismico;

– l'articolo 11, della sopra citata Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo stabilendo, fra l'altro, che le stesse devono pervenire esclusivamente tramite lo specifico applicativo web SFINGE;

– l'articolo 12, della medesima Ordinanza 31/2018 e ss.mm.ii. che disciplina altresì le procedure, le modalità di istruttoria, la valutazione degli interventi, la concessione e la liquidazione dei contributi;

Dato atto che la società IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L. ha presentato domanda ai sensi dell'Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii. dichiarando:

- di avere l'unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell'intervento, in uno dei Comuni dell'Emilia-Romagna elencati nell'Allegato 2 del D.L. 74/2012;
- di poter proseguire o riprendere l'attività ai sensi dell'art. 3 comma 8 bis del D.L. 74/2012 con la risoluzione delle carenze indicate al comma 8 del medesimo decreto al fine di acquisire il Certificato di agibilità sismica provvisorio, rilasciato dal tecnico incaricato;
- di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3. dell'Ordinanza n. 31/2018 e ss.mm.ii.;

Dato atto altresì che

- tutta la documentazione di riferimento alle domande, nonché quella integrativa eventualmente richiesta nella fase di istruttoria in capo al Soggetto Incaricato Istruttoria – SII e ad Invitalia S.p.A. in relazione a quanto previsto dall'Ordinanza n.64/2015 e al successivo Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014, risulta conservata sull'applicativo web Sfinge;
- negli esiti istruttori approvati dal nucleo di valutazione sono inoltre evidenziati, per ogni intervento ammissibile:
 - l'importo totale della spesa rendicontata dall'impresa richiedente,
 - l'importo totale della spesa ammessa dal Nucleo di valutazione,
 - l'importo totale delle spese non ammesse,
 - l'importo del contributo concedibile;

Rilevato:

- l'interesse pubblico alla concessione dei contributi spettanti alle imprese ai sensi del richiamato D.L. 74/2012, convertito dalla legge 122/2012;
- la necessità di procedere alla concessione dei contributi nel rispetto dei requisiti previsti, della completezza della documentazione amministrativa complementare e dell'adeguatezza degli interventi proposti;
- che le risorse di cui al citato DPCM 28 dicembre 2012, applicati i massimali previsti dall'Ordinanza 31/2018 e ss.mm.ii., sono sufficienti a soddisfare integralmente le richieste di contributo pervenute nell'ambito della procedura;
- L'applicabilità del regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti de minimis);

Tutto quanto sopra premesso e considerato ai fini dell'adozione del presente provvedimento di concessione si ritiene, ai sensi della sopra citata Ordinanza 31/2018 e ss.mm.ii., di applicare per la concessione dei contributi alle imprese di cui all'allegato 1 al presente decreto, il regime previsto dal regolamento UE n. 1407/2013;

Richiamato:

- l'Allegato B) comma 11.7 lettera h) dell'Ordinanza 31/2018 e ss.mm.ii., il quale prevede che i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento di idoneo titolo abilitativo edilizio;

Dato atto che:

- la società IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L. ha presentato domanda di contributo a valere sull'Ordinanza 31/2018 e ss.mm.ii., domanda conservata agli atti nell'apposito applicativo SFINGE con il n. di protocollo CR-8434-2019 del 22/03/2019;

– che a fronte dell’invio, in data 13/01/2020, del preavviso di rigetto Prot. n. CR-498-2020 ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la società IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L. ha risposto in data 20/01/2020 con Prot. n. CR-1111-2020, presentando osservazioni;

– a seguito di ulteriori valutazioni, si è ritenuto procedere ad una riapertura dei termini per l’istruttoria della pratica con protocollo CR-8434-2019;

– il S.I.I. ha conseguentemente proceduto alla riapertura del procedimento istruttorio relativo alla citata domanda prot. n. CR-8434-2019, pervenendo alla conclusione che la stessa risulta ammissibile per le seguenti motivazioni:

- l’Ordinanza n. 40/2015 e s.m.i. fa riferimento alla deroga della consegna della verifica di sicurezza di cui all’art. 3, comma 9 del D.L. n. 74/2012, esito di interventi di rimozione delle carenze che non sono oggetto di contributi dell’Ordinanza n. 31/2018, la quale non fa riferimento né agli interventi rimozione carenze né all’obbligo da parte del beneficiario di produrre l’evidenza del deposito di verifica provvisoria per le suddette motivazioni;

Preso atto:

– delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nel verbale della riunione del Nucleo di Valutazione numero 1 tenutasi nella seduta del 16 dicembre 2020, prot. n. CR-22950-2020 del 16/12/2020, con cui il Nucleo di Valutazione approva la domanda prot. n. CR-8434-2019 presentata dalla società IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.;

– è pervenuta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l’applicazione del Regime De minimis previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 da parte della suddetta società, con ciò assolvendo all’obbligo delle verifiche amministrative in regime “De Minimis” ai sensi del richiamato Regolamento;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto di:

– approvare la domanda prot. n. CR-8434-2019 presentata dalla società IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L. relativamente all’intervento di miglioramento sismico;

– concedere alla società IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L., con sede in Cento (FE) Via Riga 62, C.F. e P. IVA 01208040384, un contributo di € **114.698,37** pari al 70% delle spese richieste ed ammesse di euro 163.854,82, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del Fondo di cui all’articolo 2 del D.L.74/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Dato atto che

– all’intervento ammesso con il presente provvedimento è stato assegnato il “**Codice Unico di Progetto**” (C.U.P.) n.: C74E18001310001, in ottemperanza di quanto previsto dalla L. 16

gennaio 2003 n. 3, art. 11, tale codice (**C.U.P.**) dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

– all'intervento ammesso con il presente provvedimento è stato assegnato il "**Codice Concessione RNA – CAR**" n.: **7892**, in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;

– all'intervento ammesso con il presente provvedimento è stato assegnato il "**Codice Concessione RNA – COR**" n.: **4087801** in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115;

– le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750,00, secondo i criteri fissati dall'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'Allegato 1 del presente provvedimento e che le risorse disponibili risultano sufficienti a finanziare le domande di contributi ritenuti ammissibili;

Richiamato il D.lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.lgs. n. 153/2014 recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 159/2011;

Tenuto conto che l'art. 83, comma 3, lettera e) del richiamato D.Lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Tenuto conto della Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare all'ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto: Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n.40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni – Ulteriori chiarimenti.";

Viste:

– la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto n. 136";

– l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che in riferimento alle procedure, modalità di istruttoria, valutazione degli interventi, concessione e liquidazione dei contributi sono state rispettate le indicazioni previste in particolare dall'art. 12 dell'Ordinanza n. 31 del 7 dicembre 2018 e ss.mm.ii.;
2. di prendere atto altresì delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nel verbale della riunione del Nucleo di Valutazione numero 1 tenutasi nella seduta del 16 dicembre 2020, prot. n. CR-22950-2020 del 16/12/2020;
3. di approvare gli interventi ammessi relativamente alla domanda Prot. n. CR-8434-2019 presentata in data 22/03/2019 dalla società IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L.;
4. di concedere alla società IMMOBILIARE EFFEPI S.R.L., con sede in Cento (FE) Via Riga 62, C.F. e P. IVA 01208040384, un contributo di € **114.698,37** pari al 70% delle spese richieste ed ammesse di euro 163.854,82, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 del D.L.74/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;
5. di dare atto che le domande risultate ammissibili sono finanziate nei limiti delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal DPCM 28 dicembre 2012, pari ad € 72.843.750,00, secondo i criteri fissati dall'Ordinanza n. 31/2018;
6. di provvedere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con riferimento alla concessione di cui al presente provvedimento, al rispetto degli adempimenti di pubblicazione ivi previsti.

Bologna

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente